

## Nona parte

### I conti del Tirolo e la Comunità di Fiemme

#### Documento n° 13

**Enrico, figlio minore di Mainardo, conte del Tirolo (1310-1335)  
conferma alla Comunità di Fiemme di non riedificare il *castrum* a Castello,  
purché anche il vescovo non ne riedifichi alcuno in valle di Fiemme  
Gries (BZ), 22 marzo 1322<sup>1</sup>**

[traduzione non letterale]

Noi Enrico, per grazia di Dio re di Boemia e di Polonia<sup>2</sup>, duca della Carinzia e conte di Tirolo e di Gorizia, avvocato delle Chiese di Aquileia, Trento e Bressanone.

Rendiamo noto a tutti coloro che leggono le presenti lettere che noi vogliamo imitare le orme dei nostri predecessori, specie nella concessione di grazie e favori, e aumentare tali grazie e favori con continui benefici.

Giacomo di Colonia, notaio pubblico, chiede a noi con umili suppliche, a nome del reverendo in Cristo padre e signore, il signor frate Enrico, per grazia di Dio vescovo di Trento<sup>3</sup>, e a nome degli uomini della Comunità della valle di Fiemme, che ci degniamo di approvare per nostro speciale privilegio la grazia a suo tempo concessa come privilegio alla suddetta Comunità ed agli uomini di Fiemme dal nostro defunto carissimo fratello di felice memoria, l'illustre duca Ottone<sup>4</sup>.

Egli ci chiede riguardo al fortilizio di Castello della suddetta valle, che allora nostro fratello e noi tenevamo in quella villa, abbattuto ossia distrutto con la promessa di non riedificarlo in futuro, di rinnovare esplicitamente tale promessa e di ampliarla con opportune aggiunte come manifestazione di particolare affetto, che abbiamo ed esprimiamo nei confronti del signor vescovo.

Noi dunque approviamo con grande disponibilità questa grazia, valida in perpetuo, sia per i servizi gratuitamente a noi offerti dagli uomini e dalla Comunità di Fiemme sia per il mantenimento della pace e tranquillità della valle e dei suoi abitanti e, tramite le presenti lettere, la rinnoviamo esplicitamente al signor vescovo, alla Comunità ed agli uomini di Fiemme e al notaio Giacomo, come persona ricevente per conto loro.

Inoltre promettiamo a nome nostro e dei nostri successori al notaio Giacomo, persona ricevente come sopra, stringendogli la mano come atto di fedeltà, che né direttamente da parte nostra né indirettamente tramite qualcun altro mai in futuro restaureremo o costruiremo nuovamente o faremo ricostruire in tutta la nostra Giurisdizione di Castello e Capriana sia il fortilizio già distrutto dalle fondamenta sia una qualche altra fortezza, né consentiremo ad altri di farlo. A meno che il signor vescovo, sia l'attuale sia chi sarà in carica nel futuro, oppure qualcun altro a nome proprio o per altri ma senza il nostro consenso, non eriga o faccia erigere un fortilizio o una fortezza o incarichi qualcun altro di farlo in tutta la Giurisdizione che il signor vescovo pos-

1 Originale in AMCF, capsula C, 2.

2 Fu re di Boemia e di Polonia dal 1307 al 1310, quando venne deposto, però continuò a portarne il titolo.

3 È interessante che questa riconferma alla Comunità abbia avuto l'esplicito avallo del vescovo di Trento Enrico di Metz, il quale, come si evidenzia nella notabene finale, si fece fare anche copia dell'atto per l'archivio principesco.

4 I privilegi del duca Ottone, del 15 gennaio e 3 maggio 1310, sono stati pubblicati su questo sito come documento del mese di agosto 2017.

siede nella valle di Fiemme, oppure che egli consenta a qualcun altro di costruirla<sup>5</sup>.

Abbiamo ordinato e comandato che tutto ciò sia valido ora e in perpetuo, promettendo con patto solenne al notaio Giacomo, stipulante per sé e come sopra, che ciò non sia in nulla sminuito o infranto né da parte nostra né da parte dei nostri successori, sotto obbligazione di tutti i nostri beni. A conferma di questo abbiamo ordinato di apporre alle presenti lettere il nostro sigillo pendente. E per dar loro ancora maggior valore abbiamo comandato al notaio Giacomo di sottoscrivere in modo solenne questo atto e di redigerlo di propria mano in forma pubblica.

Fatto e dato nel nostro castello di Gries nell'anno del Signore 1322, indizione quinta, nel giorno 22 marzo. Presenti gli onorevoli signori: Federico, preposito maggiore della chiesa di Bressanone, e mastro Enrico, preposito in Vollmarkt, nostri notai; Enrico di Rottemburg, responsabile della nostra corte; Gotschalk, nostro giudice e gastaldione ad Egna<sup>6</sup>; tutti testimoni, e altri appositamente chiamati in questa occasione.

Io, Giacomo di Colonia, notaio del sacro palazzo, sono stato presente a quanto sopra descritto assieme ai sopra elencati testimoni e, su ordine del signor re, mi sono sottoscritto come testimone e come notaio, confermando col mio nome e col mio segno di tabellionato. [S. N.]

### Breve commento

Dato che questo documento viene emanato in un periodo storico in cui era ancora molto attiva la costruzione o l'ammodernamento o ingrandimento di fortilizi e castelli in tutta la nostra regione, la promessa del conte non è solo formale. Infatti è molto precisa nelle prescrizioni riguardo ad eventuali comportamenti ostili da parte del principe di Trento o dei suoi successori.

Per la valle di Fiemme, poi, le conseguenze del documento sono il fatto che in essa non venne più eretto alcun fortilizio e men che meno un castello, né dal principe di Trento, né dal conte del Tirolo, né da privati. Il Palazzo vescovile di Cavalese, infatti, è per l'appunto un "palazzo", per quanto protetto e con mura massicce.

### Trascrizione del documento

Pergamena di cm 29, 5 (base) x cm 38, 5 (altezza), con sigillo pendente integro (diametro esterno cm 5 e diametro interno cm 2, testa in ceralacca nera).

### Verso

- \* Privilegium speciale concessum per dominum Henricum regem Bohemie de non reedificando ne ulterius construendo castrum in villa Castelli, 13XXII (scrittura di inizio Cinquecento), neque in tota valle Flemarum, nisi episcopus tridentinus voluerit, etsi episcopo rex ipse concesserit. Anno 1322 (scrittura seicentesca)
- \* Privilegio de Henrico re di Boemia di non poter più frabicar castelli nella valle di Fiemme. 1322. n° 2 C. (scrittura settescentesca)
- \* Cassetino C, n° 2. (Al rovescio)
- \* M.C. n° 38 (a fianco in rosso, inventario di inizio Novecento)

### Recto

Nos Henricus, Dei gratia Bohemie et Polonie rex, Karinthie dux, Tirolis et Gorice comes, aquile-

<sup>5</sup> E di fatto da allora in poi in Fiemme non ci fu più alcun fortilizio.

<sup>6</sup> Persona notissima ed importante in quel periodo storico del Tirolo e di Fiemme; fu giudice nella Giurisdizione di Egna (e perciò di quella di Castello e Capriana) dal 1298 al 1335.

giensis, tridentine et brixiniensis Ecclesiarum advocatus.

Notum facimus presentium inspectoribus universis, quod nos, volentes nostrorum predecessorum vestigia maxime in graciis et favoribus imitari, ac ipsas gracias et favores assiduis beneficiis propagare, ad instantiam Iacobi de Colonia, notarii publici, petentis a nobis et humiliter supplicantis vice et nomine reverendi patris in Christo et domini, domini fratris Henrici, Dei gracia episcopi tridentini, ac hominum et Comunitatis vallis Flemis, quatenus gratiam per privilegium felicis recordationis quondam fratris nostri karissimi, illustris ducis Otonis, videlicet de castro ville Castelli predicte vallis, quod tunc ipse et nos in dicta villa comuniter tenebamus, deiecto seu diruto et non reficiendo in posterum predictis Comunitati et hominibus olim factam, dignaremur per nostrum speciale privilegium approbare eamque de novo pure facere et conferre, ac ipsam decentibus amminiculis ampliare specialis dilectionis intuitu, quam ad ipsum dominum episcopum antedictum habemus et gerimus, prompto corde et pro gratuitis serviciis nobis per dictos homines et Comunitatem impensis, ac pro dicte vallis et habitantium in eadem statu pacifico et quieto, dictam gratiam approbavimus in perpetuum valituram; eandem nichilominus per presentes dictis domino episcopo, Comunitati et hominibus, ac ipsi Iacobo notario supradicto, ut publice persone recipienti pro eisdem, de novo pure et simpliciter facientes.

Promisimus quoque pro nobis nostrisque successoribus dicto Iacobo notario ut supra recipienti, manu fide data, tam dictum castrum, funditus iam dirutum, quam aliud quodlibet seu aliam fortilicium quamlibet in tota nostra Iurisdicione Castelli et Cauriane per nos vel per interpositam personam nullo tempore in posterum reficere aut de novo edificare, nec refici aut de novo edificari facere vel mandare, vel alicui facienti aliquo modo assentire; nisi idem dominus episcopus, qui nunc est vel erit pro tempore in futurum, vel quevis alia persona per se vel per alium absque nostra conniventia et assensu castrum aliquod seu aliam fortilicium quamlibet in tota Iurisdicione, quam ipse dominus episcopus in predicta valle Flemis noscitur exercere, reficere vel edificare seu refici aut nuper sive de novo edificari faceret vel mandaret vel alteri facienti dictus dominus episcopus aliquo modo assentiret.

Que omnia et singula convenimus, iussimus et mandamus firma esse et perpetuo duratura, stipulatione sollempni, promittentes Iacobo notario suprascripto et suprascriptis nominibus stipulanti ea per nos vel successores nostros in nullo minui vel infringi sub nostrorum obligatione bonorum.

In quorum testimonium presentes fieri fecimus nostri sigilli pendentis munimine roboratas. Ad quorum fidei plenius documentum Iacobum notarium sepe dictum iussimus se sollempniter eisdem subscribere et in publicam formam redigere manu sua.

Actum et datum in castro nostro Gries. Anno Domini millesimo trecentesimo XXII, indictione quinta, die XX mensis marcii. In presentia honorabilium virorum dominorum Friderici, prepositi maioris ecclesie brixiniensis, magistri Henrici, prepositi in Volkmarcht, notariorum nostrorum; Henrici de Rotenburch, magistri curie nostre; Gotschalci, iudicis et gastaldionis nostri in Enna; testium, et aliorum ad suprascripta specialiter rogatorum.

Ego Iacobus de Colonia, sacri palatii notarius, una cum testibus suprascriptis predictis ut predictur presens fui eaque peregi ac iussu domini regis predicti eisdem in testem et notarium me subscripsi, meis signo et nomine roborando (S. N.).

#### **NB**

È allegata una copia del notaio Henricus de Landesperch (S. N.), autorizzata dal vescovo Enrico di Metz: Trento, Castello del Buon Consiglio, 27 novembre 1332.